

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
-Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Sezione II Organi e amministrazione

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126,133,134,135,136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis,e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

- - - - -

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli «125,», 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 14 Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole «Si applicano al commissario giudiziale gli articoli» sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: «125,».

Precedente formulazione |green

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 92 Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.
2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 126, 133, 134, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.
3. Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso.
4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte concorrenti.
5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39.

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.

La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis

Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni

-----Aggiornamento

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 6806/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Determinazione del compenso del commissario giudiziale - Liquidazione cumulativa insieme con il liquidatore giudiziale - Esclusione - Specifica enunciazione dei criteri di

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

[Concordato preventivo - organi – Cass. n. 4713/2021](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Concordato preventivo - Compenso del commissario giudiziale - Decreto di liquidazione - Motivazione sommaria - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie. Nell'ambito delle procedure concorsuali, il

[concordato preventivo - commissario giudiziale - Cass. n. 26894/2020 \(2\)](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Liquidazione - Motivazione - Necessità - Contenuto - Motivazione implicita - Ammissibilità - Limiti. In tema di compensi spettanti al commissario giudiziale del concordato preventivo,

[Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Cass. n. 26894/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale - Compenso - Rimborso forfettario delle spese generali - Necessità - Conseguenze - Liquidazione onnicomprensiva - Legittimità - Esclusione. Il decreto di liquidazione del compenso spettante al

[092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 \(Commissario giudiziale\). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 92 Commissario giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 92 Commissario giudiziale 1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni,

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - organi - commissario giudiziale – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1448 del 19/01/2018 \(Rv. 646874 - 01\)](#)

Società partecipata dalla pubblica amministrazione - Compenso del commissario ex art. 165 l. fall. – Operatività dei vincoli di finanza pubblica – Esclusione. Nella determinazione del compenso del commissario giudiziale nominato nell'ambito di un concordato preventivo di una società partecipata

fine

092 Commissario giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 165 (Commissario giudiziale). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello